



## Ordinanza n. 15 del 10/10/2023

**Oggetto:** RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

### IL SINDACO

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per il riscaldamento invernale;

Preso atto che il Comune di Busto Arsizio è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visto l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Atteso che la legislazione vigente va nella direzione di una diminuzione del fabbisogno energetico per favorire il contenimento dei consumi e che quindi un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme;

Rilevato altresì che le attuali temperature risultano al di sopra della media del periodo e inducono a ritenere possibile la riduzione del funzionamento degli impianti di riscaldamento a combustione presenti in città;

Osservato che la città di Busto Arsizio è impegnata a favorire la diminuzione dei consumi e il contenimento energetico e che, a tal fine, ha già previsto una campagna per sostenere le buone

prassi nei confronti di cittadini ed aziende e che, di conseguenza, appare oggi opportuno imporre delle limitazioni agli orari previsti nelle norme sopra richiamate;

Viste le norme richiamate nella premessa del presente atto;

Richiamato lo Statuto del Comune di Busto Arsizio;

### **ORDINA**

**per i motivi sopra espressi, l'accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, a far tempo dal 23 ottobre p.v.;**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

### **AVVERTE**

che permanendo le attuali condizioni climatiche favorevoli le disposizioni contenute nella presente ordinanza potranno essere prorogate anche oltre il termine previsto adottando specifico atto.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Busto

Arsizio [www.comune.bustoarsizio.va.it](http://www.comune.bustoarsizio.va.it).

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
EMANUELE ANTONELLI /  
ArubaPEC S.p.A.